

## **Novità del mese di febbraio 2015**

### **LA SICUREZZA NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE**

Le problematiche relative alla tutela della sicurezza e della salute negli istituti pubblici scolastici presentano tratti e caratteristiche peculiari, dipendenti dalla particolare fisionomia del modello organizzativo di lavoro, nonché delle procedure interne di impegno della spesa, proprie del settore pubblico.

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha parificato i Datori di Lavoro del settore pubblico e quelli del settore privato, accomunandoli nell'obbligo dell'attuazione degli adempimenti normativi.

È stata istituita, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche.

A questi Capi di istituto, oltre alla legale rappresentanza, è stato attribuito il compito di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione, con autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e di adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Non a caso, a questo riguardo, l'art. 1, D.M. n. 292/1996, in sede di individuazione del Datore di Lavoro ai fini della sicurezza negli uffici e nelle istituzioni scolastiche di dipendenza ministeriale, ha mantenuto ferme *"le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti"*.

Quindi la generale applicabilità della normativa prevenzionistica e di igiene del lavoro alle strutture scolastiche è stata da tempo affermata dalla Giurisprudenza.

Ancora Cass. Pen. sez. III, 7 giugno 2001, ha affermato che, in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, *"soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione"*.

Per altro verso ha equiparato ai lavoratori subordinati, agli effetti dell'applicazione della normativa prevenzionistica e di igiene del lavoro, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale *"nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali"*.

Il Datore di Lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa il RSPP, individuandolo tra il personale interno all'unità scolastica in possesso dei necessari requisiti professionali o avvalendosi di RSPP, tramite stipula di apposita convenzione, con altro esperto esterno libero professionista.

Il decreto della Pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, nonché la circolare ministeriale n. 119/1999, hanno indicato chiaramente che i Dirigenti scolastici possono fronteggiare le spese attingendo dagli ordinari stanziamenti di bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione scolastica interessata.

Quanto ai tempi di attuazione degli obblighi di sicurezza, per quanto concerne l'adeguamento strutturale degli edifici adibiti a uso scolastico, occorre evidenziare che negli ultimi venti anni si sono succedute numerose proroghe.

In tema di valutazione dei rischi, anche per le strutture scolastiche *"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione che è tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"* e che con questa richiesta *"si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo"*.

Nelle situazioni di grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e degli allievi, è il Datore di Lavoro a dover adottare in via personale ed esclusiva *"ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo"*.

L'art. 12, d.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha stabilito come regola generale, a fini di controllo e di riduzione della spesa pubblica che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli interventi di piccola manutenzione "sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi".

**Non vale più quindi la regola** secondo la quale gli obblighi di sicurezza, in capo ai Dirigenti e ai Funzionari pubblici, *"si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"*; **ora è necessario provvedere direttamente** a tutti gli interventi necessari per finalità di sicurezza e di igiene del lavoro in cui l'obiettivo della tutela diretta e immediata delle condizioni di lavoro ha acquisito preminenza sulle procedure amministrative, le quali non rappresentano più un ostacolo alla salvaguardia dei Dirigenti.

I Consulenti di **ENGINEERING & SERVICE** sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.